

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 591/2001 del Consiglio, del 19 marzo 2001, che proroga per il 2001 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati per quanto riguarda i prodotti originari della Norvegia <sup>(1)</sup>** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 592/2001 della Commissione del 27 marzo 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 593/2001 della Commissione, del 27 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 528/1999 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola** ..... 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 594/2001 della Commissione, del 27 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1374/98 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore** ..... 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 595/2001 della Commissione, del 27 marzo 2001, recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** ..... 10

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

2001/241/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione UE-Slovenia, del 7 marzo 2001, che adotta le condizioni e le modalità di partecipazione della Repubblica di Slovenia allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)** ..... 11

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

1



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2001/242/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2001, che autorizza la Repubblica d'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari** ..... 14

2001/243/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2001, che modifica l'articolo 1 della decisione 1999/81/CE che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga agli articoli 2 e 28 bis, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni dagli Stati membri relative alle imposte sulle cifre di affari** ..... 15

2001/244/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2001, che modifica l'articolo 1 della decisione 1999/80/CE, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare un procedimento di deroga agli articoli 2 e 10 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulle cifre d'affari** ..... 17

#### Commissione

2001/245/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 marzo 2001, concernente la non iscrizione dello zineb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 749]** ..... 19

2001/246/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 marzo 2001, che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 1018]** ..... 21

#### Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 2802/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 331 del 27.12.2000)** ..... 24

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 591/2001 DEL CONSIGLIO  
del 19 marzo 2001**

**che proroga per il 2001 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati per quanto riguarda i prodotti originari della Norvegia**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1416/95 <sup>(1)</sup> ha aperto per il 1995 dei contingenti tariffari a favore della Norvegia alle condizioni fissate nel relativo allegato II.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1416/95 è stato prorogato al 1996, al 1997, al 1998, al 1999 e al 2000 rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 102/96 <sup>(2)</sup>, (CE) n. 306/97 <sup>(3)</sup>, (CE) n. 560/98 <sup>(4)</sup>, (CE) n. 2847/98 <sup>(5)</sup> e (CE) n. 215/2000 <sup>(6)</sup>.
- (3) Non è stato possibile concludere un protocollo addizionale anteriormente al 1° gennaio 2001. In tali condizioni e a norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994, la Comunità è tenuta ad adottare le misure necessarie per ovviare a questa situazione. È pertanto necessario prorogare per il 2001 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95.
- (4) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo l'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(7)</sup>.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,

che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(8)</sup>, ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1416/95 sono prorogate al 2001.

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1416/95 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

2. Qualora la Norvegia cessi di applicare le misure reciproche a favore della Comunità, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, può sospendere l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

*Articolo 2*

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio <sup>(9)</sup> in seguito denominato «comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

<sup>(1)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 19 del 25.1.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 51 del 21.2.1997, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 76 del 13.3.1998, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU L 24 del 29.1.2000, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(8)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).

<sup>(9)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 (GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28).

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 4*

*Articolo 3*

I contingenti tariffari comunitari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1416/95 sono gestiti ai sensi degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. LINDH

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

## CONTINGENTI TARIFFARI PREFERENZIALI APERTI PER IL 2001

## NORVEGIA

Numero d'ordine	Codici NC	Descrizione	Contingenti autonomi	Aliquota del dazio applicabile
09.0765	1517 10 90	Margarina, ad eccezione della margarina liquida Altra	2 470 t	esenti
09.0766	2102 30 00	Lieviti in polvere preparati	150 t	esenti
09.0767	ex 2103 90 90 (codici Taric 90/10-90/89)	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti classificati con il codice NC 2103 90 90, ad eccezione della maionese	130 t	esenti
09.0768	2104 10	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	390 t	esenti
09.0769	2106 90 92	Preparazioni alimentari/altre non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	510 t	esenti
09.0770	2203 00	Birra di malto	4 800 hl	esenti
09.0771	ex 2207 10 00 (codice Taric 90)	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 %, non ottenuto a partire da prodotti agricoli elencati all'allegato I del trattato	134 000 hl	esenti
09.0772	ex 2207 20 00 (codice Taric 90)	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, non ottenuto a partire da prodotti agricoli elencati all'allegato I del trattato	3 340 hl	esenti
09.0774	2403 10	Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	370 t	esenti»

**REGOLAMENTO (CE) N. 592/2001 DELLA COMMISSIONE****del 27 marzo 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	90,2
	204	34,7
	212	87,6
	624	85,7
	999	74,5
0707 00 05	052	124,1
	999	124,1
0709 10 00	220	255,0
	999	255,0
0709 90 70	052	126,1
	204	103,2
	624	60,4
	999	96,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	62,7
	204	47,9
	212	48,0
	220	53,2
	600	54,5
	624	60,5
	999	54,5
0805 30 10	052	57,2
	999	57,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	94,4
	400	84,8
	404	75,1
	508	86,0
	512	94,0
	524	92,2
	528	87,6
	720	106,6
	728	105,3
	999	91,8
	0808 20 50	388
512		72,1
528		74,8
999		72,9

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 593/2001 DELLA COMMISSIONE****del 27 marzo 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 528/1999 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento n. 136/66/CEE prevede che la percentuale dell'aiuto alla produzione corrisposto a tutti o a una parte dei produttori sia destinata al finanziamento di azioni di carattere regionale intese a migliorare la qualità della produzione oleicola e il relativo impatto ambientale in ciascuno Stato membro produttore.
- (2) Il meccanismo previsto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 528/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> per determinare i massimali di finanziamento non consente di distribuire la somma effettivamente trattenuta. I massimali stabiliti per i cicli di produzione successivi alla fissazione dell'aiuto per una campagna di commercializzazione vanno pertanto adattati in funzione della differenza tra i

calcoli sulla produzione stimata e sulla produzione effettiva per la campagna considerata.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 528/1999 è aggiunto il terzo comma seguente:

«I massimali sono adattati in funzione della differenza tra i calcoli della trattenuta sull'aiuto effettuati sulla produzione stimata e sulla produzione effettiva, per la campagna di commercializzazione precedente alla campagna in base alla quale sono fissati i massimali in applicazione del secondo comma.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 62 dell'11.3.1999, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 594/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 marzo 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1374/98 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1998/2000 <sup>(4)</sup>, prevede all'articolo 3, lettera a), che la classificazione di alcuni formaggi sia soggetta alla presentazione di un titolo rilasciato in conformità dell'articolo 23. Dai paragrafi 3 e 4 dell'articolo citato emerge chiaramente che le voci interessate riguardano esclusivamente le importazioni preferenziali in provenienza dalla Svizzera in forza dell'accordo speciale che la Comunità ha concluso con tale paese. Poiché per l'importazione di questi prodotti non si fa più uso dei certificati IMA 1, l'articolo 3, lettera b), non ha più alcun significato. A fini di chiarezza è pertanto necessario aggiornare il suddetto articolo 3.
- (2) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1374/98, gli operatori possono presentare una domanda di titolo d'importazione per ciascun codice NC nei limiti dei contingenti previsti dai regimi di «accesso minimo» indicati nell'allegato II. Questa possibilità comporta un numero esorbitante di domande, che costituiscono sia un ingente carico di lavoro per i servizi competenti degli Stati membri e della Commissione, sia un onere finanziario per gli operatori. Occorre pertanto adattare le disposizioni suddette limitando il numero di domande per operatore ad una sola domanda di titolo per numero d'ordine.
- (3) Il capo III del regolamento (CE) n. 1374/98, che stabilisce le modalità d'applicazione dei regimi preferenziali d'importazione senza contingenti, precisa all'articolo 21 i prodotti contemplati da tali regimi. L'articolo 21 non comprende tuttavia i codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06, che sono fra l'altro oggetto della decisione

69/352/CEE del Consiglio, del 6 ottobre 1969, relativa alla conclusione dell'accordo tariffario con la Svizzera, concernente taluni formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune <sup>(5)</sup>, e che sono elencati all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1374/98. È pertanto necessario completare l'articolo 21 e specificare che il formaggio del tipo «Bergkäse», classificato ai codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06, non rientra nel suddetto accordo tariffario.

- (4) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2563/2000 <sup>(7)</sup>, prevede all'articolo 1 che i prodotti lattiero-caseari siano ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente. Tali misure eccezionali vanno oltre le concessioni accordate a questi paesi sotto forma di dazi ridotti indicate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1374/98. Occorre pertanto eliminare detti paesi dall'allegato succitato e, di conseguenza, dall'allegato VII.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1374/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Il codice NC 0406 90 01, che classifica i formaggi destinati alla trasformazione, riguarda unicamente le importazioni.

I codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06, 0406 20 10 e 0406 90 19 riguardano unicamente le importazioni di prodotti originari e in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 23.»

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 238 del 22.9.2000, pag. 28.

<sup>(5)</sup> GU L 257 del 13.10.1969, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 295 del 23.11.2000, pag. 1.

2) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 2, è modificato come segue:

«2. La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno o più dei codici NC che figurano nell'allegato II per il medesimo numero d'ordine e deve riportare il quantitativo richiesto per ciascun codice. Viene invece rilasciato un titolo per ciascun codice di prodotto.

La domanda di titolo deve riguardare almeno dieci tonnellate e non oltre il 25 % del quantitativo considerato disponibile per il numero d'ordine in relazione a ciascun periodo indicato all'articolo 12, paragrafo 2, per il quale la domanda stessa è stata presentata.»

3) Il testo dell'articolo 14, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2. Le domande di titoli possono essere accettate soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà, nell'ambito del regime all'importazione di cui alla presente sezione, altre domande relative allo stesso numero d'ordine né nello Stato membro di presentazione della domanda né in altri Stati membri; qualora un unico interessato presenti più domande relative allo stesso numero d'ordine, nessuna delle domande può essere accettata.»

4) Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

I prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 20 e le aliquote di dazio applicabili figurano:

- a) nell'allegato IV;
- b) nella nomenclatura combinata alle voci NC da 0406 90 02 a 0406 90 06, ad esclusione del "Bergkäse".

L'articolo 7 si applica *mutatis mutandis*, ove opportuno, ai prodotti indicati al punto a).»

5) L'allegato IV è modificato come segue:

- a) i dati relativi ai numeri d'ordine 8 e 9 sono sostituiti dai dati che figurano nell'allegato del presente regolamento;
- b) nella nota in calce 2 lettera a) è soppresso il quarto trattino.

6) Nell'allegato VII i dati relativi alla sezione «Iugoslavia» sono soppressi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Aliquota dei dazi all'importazione in EUR/100 kg peso netto senza altra indicazione	Regole per la compilazione dei certificati IMA 1
«8	ex 0406 90 29	Kashkaval fabbricato esclusivamente con latte di pecora, di una maturazione di almeno due mesi, di un tenore minimo di materie grasse, in peso, della sostanza secca del 45 % e di un tenore minimo, in peso, di sostanza secca del 58 %, in forme di peso netto massimo pari a 10 kg imballati o no in materiale di plastica	Cipro Ungheria Israele Romania Slovenia Turchia	67,19	Cfr. allegato VI, lettera F  —
9	ex 0406 90 31 ex 0406 90 50	Formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora e di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra	Cipro Ungheria Israele Romania Slovenia Turchia	67,19	Cfr. allegato VI, lettera G  —»

**REGOLAMENTO (CE) N. 595/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 marzo 2001**

**recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2884/2000 <sup>(4)</sup>, prevede, all'articolo 20 bis, le disposizioni applicabili per la gestione del contingente di latte in polvere da esportare nella Repubblica dominicana nell'ambito del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e tale Repubblica approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio <sup>(5)</sup>. Per difficoltà riconducibili all'applicazione del citato memorandum di intesa nella

Repubblica dominicana appare opportuno rinviare il periodo per la presentazione delle domande di titoli nell'ambito del contingente relativo al periodo 1° luglio 2001-30 giugno 2002.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 20 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 174/1999, le domande di titoli relative al contingente del periodo 1° luglio 2001-30 giugno 2002 sono presentate dal 1° al 10 maggio 2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 333 del 27.12.2000, pag. 76.

<sup>(5)</sup> GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE N. 1/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-SLOVENIA

del 7 marzo 2001

**che adotta le condizioni e le modalità di partecipazione della Repubblica di Slovenia allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)**

(2001/241/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra <sup>(1)</sup>, firmato a Lussemburgo il 10 giugno 1996, in particolare l'articolo 106,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 106 dell'accordo europeo e del relativo allegato XI, la Slovenia può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, in particolare nel settore dell'ambiente.
- (2) Ai sensi dello stesso articolo, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Slovenia a tali attività,

DECIDE:

*Articolo 1*

A decorrere dal 1° gennaio 2001, la Slovenia partecipa allo strumento finanziario per l'ambiente (in prosieguo: LIFE) conformemente alle condizioni e alle modalità stabilite negli

allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica per tutta la durata della terza fase di LIFE, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

*Articolo 3*

Le proposte presentate dalla Slovenia alla Commissione entro il 31 ottobre 2000, per il programma «LIFE natura», ed entro il 30 novembre 2000, per il programma «LIFE ambiente», sono ammesse alla valutazione.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2001.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

A. LINDH

---

<sup>(1)</sup> GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

## ALLEGATO I

**Condizioni e modalità della partecipazione della Repubblica di Slovenia allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)**

1. La Slovenia partecipa a tutte le azioni del programma LIFE in conformità degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2000, relativo allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) <sup>(1)</sup>.
2. Per partecipare al programma, la Slovenia versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità indicate nell'allegato II.  
Al fine di tener conto degli sviluppi del programma LIFE o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Slovenia, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione di LIFE.
3. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini sloveni aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.  
La Commissione può prendere in considerazione anche esperti sloveni, quando, conformemente alle pertinenti disposizioni delle decisioni che istituiscono il programma, si avvale di esperti indipendenti per la valutazione dei progetti.
4. Per garantire la dimensione comunitaria di LIFE, i progetti e le attività transnazionali proposti dalla Slovenia devono, laddove opportuno, includere almeno un partner di uno degli Stati membri della Comunità.
5. Gli Stati membri della Comunità e la Slovenia, nell'ambito delle attuali disposizioni, garantiscono il loro massimo impegno per facilitare la libera circolazione e il soggiorno degli esperti e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Slovenia e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione alle attività contemplate dalla presente decisione.
6. La Slovenia esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.
7. Fatte salve le responsabilità della Commissione europea e della Corte dei conti delle Comunità europee ai fini del monitoraggio e della valutazione del programma, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1655/2000, la partecipazione della Slovenia al programma sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione e della Slovenia. La Slovenia partecipa alle altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.
8. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, gli accordi contrattuali conclusi con o da organismi sloveni devono stabilire i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità slovene provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.
9. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 3, paragrafo 7, e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1655/2000, i rappresentanti della Slovenia parteciperanno in qualità di osservatori ai pertinenti comitati di programma per gli aspetti che li riguardano. Per gli altri aspetti e al momento del voto, tali comitati si riuniranno senza la presenza dei rappresentanti sloveni.
10. La lingua utilizzata in tutti i contatti con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.
11. La Comunità e la Slovenia possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo un preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine nelle condizioni stabilite dai pertinenti accordi.

---

<sup>(1)</sup> GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1.

## ALLEGATO II

**Contributo finanziario della Repubblica di Slovenia a LIFE**

1. Per partecipare al programma LIFE, la Slovenia dovrà versare al bilancio dell'Unione europea un contributo finanziario di 700 000 EUR per ciascuno dei primi due esercizi di bilancio. I costi aggiuntivi di natura amministrativa sono inclusi nell'importo sopraindicato.

Nel corso del 2002, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Slovenia dovrà versare nel periodo successivo.

2. La Slovenia verserà il contributo di cui al punto 1, attingendo in parte al bilancio nazionale sloveno e in parte dal programma nazionale PHARE per la Slovenia. Tramite una procedura di programmazione PHARE a parte, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Slovenia mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale sloveno, rappresenteranno il contributo nazionale della Slovenia, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti richiesti annualmente dalla Commissione.
3. I fondi PHARE saranno chiesti secondo le seguenti modalità:
  - 330 000 EUR come contributo a LIFE per il primo anno (2001),
  - 330 000 EUR per il secondo anno.

La parte rimanente del contributo della Slovenia provverrà dal bilancio statale sloveno.

4. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup> si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Slovenia.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti sloveni nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'allegato I, punto 9, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione di LIFE, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

5. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Slovenia una richiesta di fondi, corrispondente al contributo di tale paese a LIFE contemplato dalla presente decisione.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, la Slovenia verserà il proprio contributo:

- entro il 1° aprile per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1° marzo, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,
- entro il 1° aprile per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Slovenia entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Slovenia.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Slovenia, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

---

<sup>(1)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2001

**che autorizza la Repubblica d'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari**

(2001/242/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre o prorogare misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.
- (2) Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 25 agosto 2000, la Repubblica d'Austria ha sollecitato l'autorizzazione a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 11 della direttiva 77/388/CEE.
- (3) Conformemente allo stesso articolo 27, gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Repubblica d'Austria con lettera datata 4 dicembre 2000.
- (4) La misura di deroga consiste nel tassare in maniera semplificata il trasporto internazionale di persone effettuato da soggetti passivi non stabiliti in Austria a mezzo di veicoli non immatricolati in Austria. L'IVA è riscossa tramite versamento alla frontiera di un importo calcolato in base ad una media imponibile per persona e per chilometro.
- (5) La Repubblica d'Austria era stata autorizzata ad applicare tale misura particolare fino al 31 dicembre 2000 in base all'atto di adesione del 1994.

- (6) La misura particolare costituisce dunque una misura di semplificazione conforme ai criteri stabiliti all'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, purché si applichi a tutti gli operatori non stabiliti nella Repubblica d'Austria che soddisfano alle stesse condizioni, a prescindere dal paese in cui sono stabiliti.
- (7) È opportuno concedere l'autorizzazione, subordinata alle condizioni summenzionate, fino al 31 dicembre 2005, quando sarà possibile riconsiderare l'opportunità della misura di deroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 11 della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica d'Austria è autorizzata a tassare, dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2005, il trasporto internazionale di persone effettuato da soggetti passivi non stabiliti in Austria a mezzo di veicoli a motore non immatricolati in Austria, alle seguenti condizioni:

- il percorso effettuato in Austria sarà tassato secondo una base imponibile media per persona e per chilometro,
- il sistema sarà applicato a tutti i soggetti passivi non stabiliti nella Repubblica d'Austria, a prescindere dal paese in cui ha sede la loro attività economica,
- il sistema non implicherà controlli fiscali alle frontiere tra gli Stati membri.

*Articolo 2*

La presente decisione è destinata alla Repubblica d'Austria.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. LINDH

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/41/CE (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17).

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2001

**che modifica l'articolo 1 della decisione 1999/81/CE che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga agli articoli 2 e 28 bis, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni dagli Stati membri relative alle imposte sulle cifre di affari**

(2001/243/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ciascuno Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.
- (2) Con lettera registrata il 27 ottobre 2000 presso il Segretariato generale della Commissione, il Regno di Spagna ha chiesto di essere autorizzato a prorogare l'applicazione della deroga precedentemente concessa con la decisione 1999/81/CE <sup>(2)</sup>.
- (3) Gli altri Stati membri sono stati informati il 27 novembre 2000 di tale richiesta.
- (4) La deroga in questione è volta a:
  - a) esentare la fornitura e l'acquisizione intracomunitaria di materiali di recupero e rifiuti, nella fattispecie vetro, carta e cartone, nel caso di soggetti imponibili le cui vendite di tali prodotti nell'anno precedente non abbiano superato i 50 milioni di pesetas;
  - b) esentare la fornitura e l'acquisizione intracomunitaria di rottami di metalli non ferrosi, nel caso di soggetti imponibili le cui vendite di tali prodotti nell'anno precedente non abbiano superato i 200 milioni di pesetas;
  - c) esentare la fornitura e l'acquisizione intracomunitaria di metalli non ferrosi, a prescindere dal giro d'affari realizzato per la vendita di tali merci al netto dell'imposta.

(5) La misura in questione ha dimostrato di essere uno strumento efficace per combattere l'evasione e la frode fiscale. Gli elementi di diritto e di fatto che hanno giustificato la concessione di una deroga non sono cambiati e sussistono tuttora.

(6) Il 7 giugno 2000 la Commissione ha pubblicato una strategia volta a migliorare a breve termine il funzionamento del regime IVA, che prevede l'ammodernamento, la semplificazione e la lotta all'abuso delle norme vigenti nel contesto del passaggio ad un'applicazione più uniforme.

(7) Con questa strategia la Commissione spera anche di ridurre il numero delle deroghe. Tuttavia, nel frattempo, mentre continua la riflessione in questo campo, la Commissione riconosce che la misura in questione riduce considerevolmente gli abusi del regime IVA.

(8) È opportuno, pertanto, prorogare l'autorizzazione concessa fino al 31 dicembre 2003 in attesa di una valutazione della compatibilità della misura in questione con l'impostazione globale del regime IVA.

(9) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 1 della decisione 1999/81/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

Il Regno di Spagna è autorizzato, fino al 31 dicembre 2003, ad applicare un regime particolare d'imposizione nel settore dei materiali di recupero e residui, che contiene disposizioni derogatorie alla sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE.

Le disposizioni derogatorie previste da detto regime sono indicate agli articoli 2, 3 e 4.»

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/41/CE (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 27 del 2.2.1999, pag. 26.

*Articolo 3*

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. LINDH

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2001

**che modifica l'articolo 1 della decisione 1999/80/CE, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare un procedimento di deroga agli articoli 2 e 10 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulle cifre d'affari**

(2001/244/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 <sup>(1)</sup>, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ciascuno Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.
- (2) Con lettera registrata il 19 settembre 2000 presso il Segretariato generale della Commissione, il governo della Repubblica italiana ha chiesto di essere autorizzato a prorogare l'applicazione della deroga precedentemente concessa con la decisione 1999/80/CE <sup>(2)</sup>.
- (3) Gli altri Stati membri sono stati informati il 17 ottobre 2000 di tale richiesta.
- (4) La deroga in questione è volta a:
  - a) esonerare, senza concedere un diritto a dedurre l'imposta a monte, le forniture di rottami e di altri materiali di recupero effettuate da imprese con sede fissa e con volume d'affari per l'anno precedente inferiore o pari a 2 miliardi di lire italiane al netto dell'imposta o da imprese senza sede fissa;
  - b) concedere alle imprese con sede fissa e con volume d'affari per l'anno precedente tra i 150 milioni e 2 miliardi di lire italiane al netto dell'imposta il diritto di optare per l'applicazione delle normali disposizioni fiscali;
  - c) sottoporre ad un regime di sospensione dell'IVA, con il diritto di dedurre l'imposta a monte, le forniture di rottami non ferrosi, indipendentemente dal volume di affari al netto dell'IVA dell'impresa che le effettua.

- (5) La misura in questione ha dimostrato di essere uno strumento efficace per combattere l'evasione o la frode fiscale. Gli elementi di diritto e di fatto che hanno giustificato la concessione di una deroga non sono cambiati e sussistono tuttora.
- (6) Il 7 giugno 2000 la Commissione ha pubblicato una strategia volta a migliorare a breve termine il funzionamento del regime IVA, che prevede l'ammodernamento, la semplificazione e la lotta all'abuso delle norme vigenti nel contesto del passaggio ad un'applicazione più uniforme.
- (7) Con questa strategia la Commissione spera anche di ridurre il numero delle deroghe. Tuttavia, nel frattempo, mentre continua la riflessione in questo campo, la Commissione riconosce che la misura in questione riduce considerevolmente gli abusi del regime IVA.
- (8) È opportuno, pertanto, prorogare l'autorizzazione concessa fino al 31 dicembre 2003 in attesa di una valutazione della compatibilità della misura in questione con l'impostazione globale del regime IVA.
- (9) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 1 della decisione 1999/80/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

La Repubblica italiana è autorizzata ad applicare fino al 31 dicembre 2003 un regime particolare d'imposizione nel settore dei rottami e degli altri materiali di recupero, che contiene disposizioni derogatorie alla sesta direttiva 77/388/CEE.

Le disposizioni previste da detto regime sono indicate negli articoli 2 e 3.»

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag.1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/41/CE (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 27 del 2.2.1999, pag. 24.

*Articolo 3*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. LINDH

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2001

**concernente la non iscrizione dello zineb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva**

[notificata con il numero C(2001) 749]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/245/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/80/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 <sup>(4)</sup> della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 15 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 <sup>(6)</sup>, stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato in tempo utile una notifica in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (3) Lo zineb è una delle 90 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.

- (4) Tutti i notificanti di detta sostanza attiva hanno comunicato alla Commissione e allo Stato membro relatore che non intendono più partecipare al programma di lavoro per tale sostanza attiva e che pertanto non trasmetteranno ulteriori informazioni.
- (5) Non è pertanto possibile iscrivere detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (6) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti zineb, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, non deve superare i 18 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.
- (7) La presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Lo zineb non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

### Articolo 2

Gli Stati membri procurano che:

- 1) le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti zineb siano revocate entro un periodo di 6 mesi dalla data di adozione della presente decisione;

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 309 del 9.12.2000, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

2) a decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti zineb.

*Articolo 3*

Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2001

**che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE**

[notificata con il numero C(2001) 1018]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/246/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) All'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 85/511/CEE del Consiglio è prevista la possibilità di effettuare una vaccinazione d'emergenza.
- (2) In base ai principi enunciati nel suddetto articolo, la decisione di ricorrere al vaccino va valutata tenendo conto degli interessi fondamentali della Comunità, che non devono risulterne compromessi.
- (3) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/172/CE <sup>(4)</sup>, 2001/208/CE <sup>(5)</sup>, 2001/223/CE <sup>(6)</sup> e 2001/234/CE <sup>(7)</sup>, che recano misure di protezione contro l'afta epizootica nei rispettivi Stati membri.
- (4) Oltre alle misure previste nel quadro della direttiva 85/511/CEE, i Paesi Bassi applicano a titolo precauzionale l'abbattimento preventivo degli animali sensibili detenuti nelle aziende situate nelle immediate vicinanze di aziende infette o sospette, tenendo conto della situazione epidemiologica e dell'alta densità di animali sensibili in talune parti del territorio.
- (5) L'abbattimento di animali per motivi sanitari deve essere effettuato conformemente alla direttiva 93/119/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione

degli animali durante la macellazione o l'abbattimento <sup>(8)</sup>.

- (6) L'abbattimento su larga scala degli animali provenienti dalle aziende infette o contaminate può esaurire in breve tempo le capacità di distruzione delle carcasse in condizioni di sicurezza, ritardando così inevitabilmente l'abbattimento preventivo con conseguente possibile aggravamento e diffusione del virus.
- (7) Le autorità competenti dei Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione un programma che prevede il ricorso alla vaccinazione come strumento supplementare di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica rispetto all'abbattimento preventivo degli animali delle specie sensibili. Benché l'uso del vaccino nell'ambito dell'abbattimento preventivo sia utile unicamente quando il ritardo prevedibile per l'abbattimento è superiore al tempo necessario per costituire un'immunità sufficiente a ridurre efficacemente la diffusione del virus, esso non dovrebbe in ogni caso pregiudicare la riduzione del numero di animali delle specie sensibili nelle zone circostanti i focolai.
- (8) Nella relazione del 10 marzo 1999 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha formulato raccomandazioni sulla strategia da seguire per una vaccinazione d'emergenza contro l'afta epizootica, di cui è necessario tener conto <sup>(9)</sup>.
- (9) Il ricorso a qualsiasi tipo di vaccinazione comprometterà inevitabilmente la situazione sanitaria dell'afta epizootica per quanto riguarda gli scambi internazionali non soltanto per lo Stato membro interessato o per la parte del suo territorio in cui la vaccinazione è effettuata.
- (10) Prima di prendere una decisione sulla vaccinazione d'emergenza, la Commissione deve accertarsi che le misure da adottare comprendano almeno quelle indicate all'articolo 13, paragrafo 3, dal primo al sesto trattino, della direttiva 85/511/CEE.
- (11) Scopo della presente decisione è definire le condizioni alle quali i Paesi Bassi possono effettuare una vaccinazione d'emergenza.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.<sup>(3)</sup> GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.<sup>(5)</sup> GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38.<sup>(6)</sup> GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29.<sup>(7)</sup> GU L 84 del 23.3.2001, pag. 62.<sup>(8)</sup> GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.<sup>(9)</sup> [http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/outcome\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/outcome_en.html)

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

- 1) Per «abbattimento preventivo» si intende l'abbattimento degli animali sensibili detenuti nelle aziende situate entro un certo raggio dalle aziende sottoposte alle restrizioni stabilite agli articoli 4 o 5 della direttiva 85/511/CEE.

Esso ha come obiettivo la rapida riduzione del numero di animali delle specie sensibili in una zona infetta.

- 2) Per «vaccinazione soppressiva» si intende la vaccinazione d'emergenza degli animali delle specie sensibili di determinate aziende situate in una zona definita, la cosiddetta zona di vaccinazione; tale vaccinazione è effettuata esclusivamente in combinazione con l'abbattimento preventivo descritto al paragrafo 1.

Essa ha come obiettivo la rapida riduzione della carica virale e del rischio di diffusione del virus oltre il perimetro della zona, senza ritardare l'abbattimento preventivo.

Essa è effettuata unicamente quando l'abbattimento preventivo degli animali delle specie sensibili deve essere ritardato per un periodo di tempo stimato superiore al tempo necessario a ridurre efficacemente la diffusione del virus mediante immunizzazione per almeno uno dei seguenti motivi:

- limitazioni nell'esecuzione degli abbattimenti degli animali delle specie sensibili in conformità alle disposizioni della direttiva 93/119/CEE del Consiglio,
- limitazioni delle capacità esistenti di distruzione delle carcasse in conformità con l'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 85/511/CEE.

#### Articolo 2

1. Fatta salva la direttiva 85/511/CEE del Consiglio, in particolare gli articoli 4, 5 e 9, i Paesi Bassi possono decidere di ricorrere alla vaccinazione soppressiva alle condizioni stabilite nell'allegato.

2. Prima di procedere alle misure di cui al paragrafo 1, i Paesi Bassi provvedono affinché gli Stati membri e la Commissione siano informati ufficialmente dei dati concernenti la delimitazione geografica e amministrativa della zona di vaccinazione, il numero di aziende interessate, la data di inizio e di conclusione della vaccinazione e il motivo per cui tale misura è stata presa.

Successivamente i Paesi Bassi provvedono affinché i dati presentati conformemente al primo comma siano completati senza ritardo ingiustificato dalle informazioni concernenti l'abbattimento degli animali vaccinati, segnatamente il numero di animali abbattuti, il numero di aziende interessate, la data in cui gli abbattimenti sono stati ultimati e le modifiche delle restrizioni vigenti nelle zone in questione.

#### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

**Condizioni per il ricorso alla vaccinazione soppressiva ai fini della lotta contro l'afta epizootica e dell'eradicazione della stessa, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 85/511/CEE**

1.	Limiti della zona geografica in cui dev'essere attuata la vaccinazione soppressiva	La vaccinazione dev'essere attuata in una zona che si estende per un raggio massimo di 2 km intorno a un'azienda soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 della direttiva 85/511/CEE. La zona di vaccinazione dev'essere situata nelle parti del territorio dei Paesi Bassi che figurano nell'allegato I della decisione 2001/223/CE della Commissione (e successive modifiche).
2.	Specie ed età degli animali da vaccinare	Tutti gli animali delle specie sensibili, indipendentemente dal sesso, dall'età e dalla situazione gestativa o produttiva.
3.	Durata della campagna di vaccinazione	La campagna dev'essere completata entro 48 ore.
4.	Regime d'immobilizzazione applicabile in modo specifico agli animali vaccinati e ai loro prodotti	Le misure previste all'articolo 4 della direttiva 85/511/CEE si applicano alle aziende in cui dev'essere attuata la vaccinazione soppressiva.
5.	Identificazione e registrazione particolari degli animali vaccinati	Le misure previste all'articolo 4 della direttiva 85/511/CEE si applicano alle aziende in cui dev'essere attuata la vaccinazione soppressiva. Al momento della vaccinazione dev'essere impresso sugli animali vaccinati un marchio indelebile.
6.	Altri aspetti relativi alla vaccinazione soppressiva	
6.1.	Adeguamento delle zone istituite conformemente all'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE	Una zona di protezione del raggio minimo di 2 km e una zona di sorveglianza del raggio minimo di 10 km intorno alla zona di vaccinazione di cui al punto 1.
6.2.	Periodo per cui sono mantenute le misure applicate nelle zone delimitate conformemente all'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE	Le misure applicate nella zona di protezione di cui al punto 6.1 devono essere mantenute per almeno 15 giorni dal momento dell'eliminazione di tutti gli animali delle specie sensibili e dell'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda in cui è stata attuata la vaccinazione soppressiva. Le misure applicate nella zona di sorveglianza devono restare in vigore nella zona di protezione per almeno altri 15 giorni. Le misure applicate nella zona di sorveglianza devono essere mantenute per almeno 30 giorni dal momento dell'eliminazione di tutti gli animali delle specie sensibili e dell'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda in cui è stata attuata la vaccinazione soppressiva.
6.3.	Attuazione della campagna di vaccinazione	La vaccinazione dev'essere eseguita da un funzionario delle autorità competenti. Devono essere applicate le misure necessarie per evitare la possibile diffusione del virus. Tutti i quantitativi residui di vaccino devono essere restituiti al punto di distribuzione del vaccino, con una registrazione scritta del numero di animali vaccinati e del numero di dosi utilizzate.
6.4.	Vaccino da utilizzare	Il vaccino inattivato da utilizzare dev'essere formulato espressamente per le specie in questione e dev'essere efficace contro il tipo di virus in circolazione. Dev'essere utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante.
6.5.	Eliminazione di tutti gli animali delle specie sensibili nelle aziende in cui è stata attuata la vaccinazione soppressiva	Senza indebiti ritardi, e almeno non appena possibile a partire dal momento in cui non si applicano più le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, terzo comma, primo e secondo trattino.
6.6.	Comunicazioni alla Commissione in merito all'attuazione del programma	Dev'essere trasmessa alla Commissione e agli Stati membri una relazione dettagliata in merito all'attuazione del programma, in occasione di una riunione del comitato veterinario permanente, prima dell'abolizione delle restrizioni di cui ai punti 6.1 e 6.2.

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 2802/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 331 del 27 dicembre 2000)

A pagina 60: Dopo il n. d'ordine 09.2995 è inserita la seguente voce:

«09.2996	ex 8407 90 10	20	Motori a combustione interna a due tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 125 cm <sup>3</sup> , destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (a)	10 000 unità	0	1.1 - 31.12»
----------	---------------	----	---	--------------	---	--------------